

"AIL VENEZIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE - LINFOMI E MIELOMI
Sezione Provinciale di Venezia
ONLUS"

STATUTO

parte prima - generalità

Articolo 1	Costituzione, denominazione, sede e durata	pag.01
Articolo 2	Scopo	pag.02
Articolo 3	Soci	pag.03
Articolo 4	Patrimonio e bilanci	pag.04
parte seconda - ordinamento		
Articolo 5	Organi	pag.05
Articolo 6	Competenze Assemblea	pag.05
Articolo 7	Convocazione Assemblea	pag.05
Articolo 8	Costituzione Assemblea	pag.06
Articolo 9	Presidenza Assemblea	pag.06
Articolo 10	Deliberazioni Assemblea	pag.07
Articolo 11	Composizione Consiglio	pag.07
Articolo 12	Convocazione Consiglio	pag.08
Articolo 13	Riunioni e deliberazioni Consiglio	pag.08
Articolo 14	Rappresentanza e poteri	pag.08
Articolo 15	Competenze Consiglio	pag.09
Articolo 16	Composizione Organo di controllo	pag.10
Articolo 17	Competenze Organo di controllo	pag.11
Articolo 18	Composizione e competenze Collegio Probiviri	pag.11
parte terza - disposizioni finali		
Articolo 19	Scioglimento ed estinzione	pag.11
Articolo 20	Rinvio	pag.12

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AIL VENEZIA -

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E
MIELOMA

SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA - ONLUS"

parte prima - generalità

ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. L'Associazione - costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e della Legge-quadro sul volontariato n° 266 dell'11 agosto 1991 - il 19 settembre 1994 in Venezia con atto notaio Maria Luisa Semi, repertorio n° 94775, codice fiscale 94022970274, è retta dal presente Statuto a rogito notaio Carlo Candiani repertorio n°61002 del 24 aprile 1999, modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio n° 116875 del 17 maggio 2008, ulteriormente modificato a rogito notaio Francesco Candiani repertorio n° 128195 del 26 maggio 2012.

1.2. L'Associazione ha la denominazione "AIL VENEZIA - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma - Sezione Provinciale di Venezia - Onlus". L'Associazione potrà usare la formula abbreviata "AIL VENEZIA".

3.2. [SOPPRESSO]

3.3. L'Associazione si compone di Soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

3.4. Sono Soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione (art. 1.1).

3.5. Sono Soci ordinari dell'Associazione i soggetti che versano annualmente la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea (art. 6.2/a).

3.6. Sono Soci sostenitori coloro che versano una quota almeno dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.

3.7. Il Consiglio di Amministrazione (art. 15/e) può nominare Soci benemeriti le persone che, a suo giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo (art. 2) e Soci onorari le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

3.8. L'ammissione a Socio ha effetto con il versamento della quota associativa e implica la conoscenza e accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, il rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione, e la partecipazione alla vita dell'Associazione medesima nello spirito della mutualità, assistenza, unitarietà d'intenti, di sentimenti e comportamenti democratici.

3.9. Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa (art. 6.2/a) entro un mese dal secondo invito scritto rivoltagli; non può ripetere, anche quando abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati (art. 4.1/a), né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (artt. 4.1 e 19.2/b); la qualità di Socio non è trasmissibile.

3.10. Tutti i Soci hanno eguali diritti nell'Associazione e in particolare in sede di Assemblea (10.1).

ARTICOLO 4 Patrimonio e bilanci

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci (art.3.3);

b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano essi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

c) da eventuali donazioni, eredità e legati;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (2.2);

f) da ogni altra entrata ammessa ai sensi della Legge 266/91;

g) dai beni mobili ed immobili e dalle altre attività iscritte a bilancio.

4.2. Tutto il patrimonio è disponibile, per le spese - di funzionamento e di mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) - dell'Associazione, nonché per eventuali accantonamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, ad eccezione di quei beni che siano in qualche modo vincolati, per espressa volontà del donante o testatore.

ARTICOLO 7 Convocazione Assemblea

7.1. L'Assemblea dei Soci viene convocata - in sede ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno, e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 6.2 e art. 2364 Cod. Civ.), e ogniqualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione (art. 15/p) o ne faccia richiesta scritta motivata dell'Organo di controllo (art. 17/c), il Collegio dei Probi-viri (art. 18) o almeno un decimo dei Soci (art.3.3) - dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b), con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.5) -, da affiggere all'albo della sede (art. 1.5) e comunicare ai soci (art. 3.3) per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

7.2. L'avviso può contenere anche la data della seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima.

7.3. Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 6.3/a), l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 8 Costituzione Assemblea

8.1. L'Assemblea ordinaria dei Soci (art. 6.2) è validamente costituita:

- in prima convocazione (art. 7.1), quando sia presente almeno la metà dei Soci (art. 3.3);
- in seconda convocazione (art. 7.2), qualunque sia il numero dei Soci presenti (art. 3.3);

8.2. L'Assemblea straordinaria dei Soci (art. 6.3) è validamente costituita:

a) per le modificazioni statutarie (art. 6.3/a):

- in prima convocazione (art. 7.1), quando siano presenti almeno due terzi dei Soci (art. 3.3);
- in seconda convocazione (art. 7.2), quando sia presente almeno un decimo dei Soci (art. 3.3);

b) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 6.3/b):

- sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci (art. 3.3 e art. 21, 3° comma, Cod. Civ.).

8.3. Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio (art. 3.3), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) nei casi previsti dall'articolo 10.2. seguente.

8.4. [SOPPRESSO]

8.5. Il Socio (art. 3.3) per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa (art. 6/a) per l'anno in corso.

8.6. Ciascun Socio può portare non più di cinque deleghe (art. 3.3); tutte le deleghe devono essere depositate presso la presidenza (art. 9.1) prima dell'inizio dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 Presidenza Assemblea

9.1. Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione (art. 15/a) o chi ne fa le veci (art. 15/b); in mancanza chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti (art. 8).

9.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario dell'Associazione (art. 15/c); in mancanza, nella persona di un Socio presente.

9.3. In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto per atto notarile.

9.4. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine (art. 6/b/c/d) o su altro argomento di sua competenza (art. 6).

ARTICOLO 10 Deliberazioni Assemblea

10.1. Ogni Socio (art. 3.3) presente, personalmente o per delega (art. 8), ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10.2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consuntivo (artt. 4.5 e 6.2/e) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità (art. 6.2/f), i componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11) non hanno voto, né possono rappresentare altri Soci (art. 8.3).

10.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art. 8) si allontanano o si astengono dal voto.

10.4. L'Assemblea determina a maggioranza le modalità con cui procedere alle nomine (art. 6.2/b/c/d); la votazione dovrà essere a scrutinio segreto se alcuno dei partecipanti lo richieda espressamente. qualora l'Assemblea abbia deliberato di provvedere alle nomine con modalità che portino ad una parità di voti, si considera eletto:

- Consigliere (art. 11.1) , chi sia Socio da maggior tempo;
- Revisore (art. 16) o Probiviro (art. 18), il Socio, con precedenza sul non Socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
- in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

10.5. Per deliberare lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (artt. 6.2/b e 19), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci (artt. 3.3), a sensi dell'art. 21, 3° comma, del Codice Civile.

10.6. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente (art. 9.1) e dal Segretario (art. 9.2) dell'Assemblea o da un notaio (art. 9.3).

10.7. Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

CAPO 2° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11 Composizione Consiglio

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci (art. 3.3) secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci (art. 6.2/b). Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, i precedenti Presidenti dell'Associazione.

11.2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competono.

11.3. I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed

alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/b); prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

11.4. I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consiliari (art. 13) consecutive, sono equiparati a dimissionari.

11.5. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dall'Organo di controllo (art. 17/c); quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo (art. 6.2/b).

11.6. L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convocata d'urgenza (art. 7) - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dell'Organo di controllo (art. 17/c) - abbia ricostituito il Consiglio (art. 6/b).

ARTICOLO 12 Convocazione Consiglio

12.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede (art.15/a), o, nel caso di suo impedimento, assenza o mancanza, da un Vicepresidente (art.15/b), o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, (art. 15/c), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.2) - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) ed all'Organo di controllo (art. 16) almeno dieci giorni prima della riunione o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima della riunione; tali termini possono venire abbreviati con l'accordo di tutti i componenti del Consiglio e dell'Organo di controllo in carica.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o l'Organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dall'Organo di controllo (art. 17/c).

ARTICOLO 13 Adunanze e deliberazioni Consiglio

13.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, la riunione è validamente costituita solo con la presenza di tutti e tre i membri.

13.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai suoi componenti presenti.

13.3. Alle riunioni del Consiglio assiste di diritto l'Organo di controllo (art. 16) ed il Segretario (art. 15/c), che, di regola, ne redige il verbale.

13.4. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 14 Rappresentanza e Poteri

14.1. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente (art. 15/a) o, in caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, a un Vicepresidente (art. 15/b), disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di

zioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art. 4.5) e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione;

h) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (art. 2.2), anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art. 2.1), con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

i) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) i Bilanci e le Relazioni di cui all'art. 4.5;

l) istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;

m) assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo la normativa vigente, nonché avvalersi e dispensarsi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi (art. 2) dell'Associazione;

n) riconoscere o promuovere - in funzione delle migliori forme di organizzazione operativa nelle zone territoriali - la costituzione di eventuali Gruppi elaborandone i relativi regolamenti;

o) valutare ed autorizzare le manifestazioni decentrate anche tramite eventuali Organi previsti al precedente punto l);

p) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7) ogniqualvolta lo ritenga opportuno;

q) designare i candidati per il Consiglio di Amministrazione nazionale per ottemperare alla procedura prevista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dell'AIL nazionale;

r) riscontrare tempestivamente, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o ad uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengano dall'AIL nazionale.

CAPO 3° - ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 16 Composizione Organo di controllo

16.1. L'Organo di controllo, a sensi dell'art. 2477 Codice Civile, è composto da un unico revisore, anche non socio (art. 10.4) - nominato dall'Assemblea dei Soci (art. 6.2/c) scelto di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile - finanziaria, che non sia coniuge, parente od affine entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11).

16.2. Il Revisore dura in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.5/a e 6.2/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6.2/c); svolge le sue funzioni gratuitamente; è rieleggibile.

16.3. [SOPPRESSO]

ARTICOLO 17 **Competenze Organo di controllo**

All'Organo di controllo compete:

- a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti (art.15/g), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4.5) alle risultanze contabili;
- b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6.2/e) una propria relazione, con gli eventuali rilievi, sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (art. 7.1) e del Consiglio di Amministrazione (artt. 11.6 e 12.2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11.5 ed a quant'altro previsto di competenza dell'Organo di controllo dallo Statuto e dalle disposizioni di legge.

CAPO 4° - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18 **Composizione e competenze Collegio Probiviri**

18.1. L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art. 6.2/d) il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone - anche non socie (art. 10.4) - nominandone, tra esse, il Presidente.

18.2. I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.

18.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e l'AIL (art. 2.1), su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

18.4. Eventuali controversie tra l'AIL nazionale e la sezione AIL della provincia di Venezia, saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri dell'AIL nazionale

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 **Scioglimento ed estinzione**

19.1. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (artt. 1.6 e 6.3/a), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.2/b, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 10.5 e 9.3 precedenti.

19.1.bis L'Associazione deve essere sciolta qualora il numero dei Soci venga ad essere inferiore a 20 (venti) e non venga reintegrato entro l'esercizio finanziario nel quale si verifica la diminuzione.

19.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità, destinandoli in via prioritaria all'AIL nazionale ed in via subordinata ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della

